

***Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***



***PROPOSTE EMENDAMENTI
CIA-AGRICOLTORI ITALIANI***

A.S. 2505

Art. 3

Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.

Relazione:

Con la proposta si intende chiarire il concetto di prevalenza per le imprese agrituristiche al fine di scongiurare che le stesse siano escluse dall'importante sostegno di cui all'articolo in esame che, tra i beneficiari, contempla le attività di ristorazione di cui al codice ATECO 56.10.

A.S. 2505

Art. 15

Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: «Per tutte le altre imprese il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente periodo, è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.»

Relazione:

Con la proposta si interviene per includere, tra i beneficiari dell'importante misura di sostegno prevista dall'articolo 15, anche le imprese non considerate "energivore" ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. In considerazione di possibili consumi di energia inferiori rispetto ai beneficiari sopra citati, il contributo è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

A.S. 2505

Art. 19

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 19-bis
(APE sociale in agricoltura)*

- 1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2012, n.234 dopo le parole : «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «e lavoratori autonomi agricoli»*
- 2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

Relazione:

Con la proposta si interviene per meglio definire l'intervento in materia di APE Sociale (proroga 2022) previsto dal comma 92 della legge 30 dicembre 2021, n.234. Nel dettaglio, l'emendamento precisa che per il settore agricolo, contemplato nell'allegato 3 della richiamata legge di bilancio 2022, siano inclusi anche i lavoratori autonomi. Un aggiustamento necessario al fine di consentire all'INPS un'interpretazione "estensiva" degli aventi diritto nell'ambito della fase applicativa della misura. Misura che, in particolar modo per gli agricoltori, rappresenta un sostegno irrinunciabile in una fase difficile come quella attuale.

A.S. 2505

Art. 19

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 19-bis
(Rifinanziamento Fondo patronati)*

1. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »

Relazione:

Con la proposta, intervenendo sull'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, si vogliono rifinanziare per l'esercizio 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

A.S. 2505

Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 26-bis
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 % della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
 - a) Fertilizzanti
 - b) Fitosanitari
 - c) Mangimi
 - d) Sementi e piantine
 - e) Prodotti energetici
3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione:

Con la proposta di emendamento si vuole introdurre un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura. Sono già da diversi mesi che le imprese si trovano a dover competere su un mercato caratterizzato da una crescita esponenziale dei mezzi correnti di produzione. Un contesto difficile, destinato a peggiorare nel prossimo futuro e che non trova nelle dinamiche dei prezzi agricoli una tendenza analoga. A tal fine il credito d'imposta proposto è calcolato nella misura pari al 20 % della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Le spese oggetto dell'incentivo fiscale sono quelle relative all'acquisto di fertilizzanti, fitosanitari, mangimi, sementi e piantine, prodotti energetici.

A.S. 2505

Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 26-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Relazione:

Con la proposta si intende introdurre un Fondo necessario a garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole in seguito agli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime. Le imprese agricole sono infatti alle prese con il rincaro dei costi produttivi necessari all'espletamento delle proprie attività. Un rincaro che, tra l'altro e come evidenziato a livello statistico e previsionale, è destinato, qualora non si intervenga nell'immediato, ad aumentare la propria dimensione ponendo a rischio concreto la redditività delle imprese agricole e, di conseguenza, il mantenimento del tessuto sociale ed economico dei territori rurali italiani.

A.S. 2505

Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 26-bis
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)*

Al fine di tutelare gli allevamenti avicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera avicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza avicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera avicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e dai danni economici recati loro in seguito al diffondersi del virus responsabile dell'influenza aviaria. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera avicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Relazione:

In Italia negli ultimi due mesi sono stati eliminati a causa dell'influenza aviaria milioni di avicoli tra polli, tacchini, galline ovaiole, quaglie, anatre galli e fagiani. Numeri preoccupanti a cui hanno fatto seguito ingenti danni per gli operatori di una filiera particolarmente strategica e importante all'interno del sistema Made in Italy agroalimentare. In tale contesto si inserisce la proposta di emendamento che, in linea con quanto disposto dall'articolo 26 del presente disegno di legge a supporto della filiera suinicola, prevede nello stato di previsione del Mipaaf due distinti fondi. Il primo, di parte capitale, destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza mentre il secondo, di parte corrente, orientato a indennizzare gli operatori della filiera danneggiati dal virus.

A.S. 2505

Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 26-bis
(Ristrutturazione debito aziende agricole)*

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30% del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell' Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a
2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100% del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Relazione:

La proposta intende introdurre la possibilità di consolidare il debito delle imprese agricole alle prese con una fase particolarmente difficile dettata dalla "fiammata" dei costi dei fattori di produzione e dalle emergenze sanitarie particolarmente gravosa per comparti simbolo del Made in Italy (suinicoltura, avicoltura).

A.S. 2505

Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 26-bis
(sostegno allevamenti avicoli e suinicoli)*

1. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato considerati a rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

Relazione:

In Italia negli ultimi due mesi sono stati eliminati a causa dell'influenza aviaria milioni di avicoli tra polli, tacchini, galline ovaiole, quaglie, anatre galli e fagiani. Numeri preoccupanti a cui hanno fatto seguito ingenti danni per gli operatori di una filiera particolarmente strategica e importante all'interno del sistema Made in Italy agroalimentare. Accanto a ciò, il nuovo anno si è aperto anche all'insegna dell'emergenza di peste suina africana con ripercussioni drammatiche per gli allevamenti colpiti e rischi concreti per il sistema zootecnico suino. La proposta di emendamento, al fine di alleviare le sofferenze degli allevatori colpiti, introduce il differimento al 31 luglio 2022 dei termini di una serie di versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.